

REGIONE SARDEGNA

1,5 milioni di euro per campeggi e aree di sosta per le autocaravan

di Rossella Del Piano

A seguire una sintesi delle azioni dedicate a scoprire l'iter di adozione del procedimento della Regione Sardegna relativo al finanziamento pubblico di 1,5 milioni di euro alle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici per lo sviluppo del turismo itinerante.

3 febbraio 2021

A seguito dell'articolo <https://www.pleinair.it/sardegna-riparte-la-proposta-di-legge-sulle-aree-di-sosta/>, riguardante una proposta di legge regionale sul turismo, tempestivamente inviammo a tutta la Giunta e a tutti i consiglieri regionali la relazione **FAI RIPARTIRE IL TURISMO** (<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20fai%20ripartire%20il%20turismo.pdf>) contenente le indicazioni tecniche utili a rilanciare il Turismo Integrato e le norme che regolano la circolazione e sosta per le autocaravan. Non ricevendo riscontro, avendo altre priorità, tra le quali le iniziative per combattere i sindaci sardi che hanno emanato ed emanano provvedimenti *anticamper* (<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/0%20sentenze%20e%20azioni.pdf>) in particolare i ricorsi al TAR Sardegna, diversi ricorsi ai Giudici di Pace e Tribunali, che sono costati e costano tantissimo tempo e denaro, cosa che non hanno mai fatto **APC, ACTI Italia, ASSOCAMP, CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI**, non abbiamo seguito l'iter di detta proposta di legge regionale.

30 marzo 2022

- Arrivano notizie riguardanti l'approvazione della Legge Regionale 11-04-2022 n.7, in particolare leggendo l'articolo <https://www.unionesarda.it/economia/il-consiglio-regionale-approva-la-legge-sui-camper-sosta-fino-a-120-ore-lm7rah40> che non ne riportava né il testo né la data e il relativo numero con il quale sarebbe stata approvata.
- su Internet, hanno inserito dei post, scrivendo che i mezzi ricreazionali (camper, roulotte):
 - verranno equiparati a una seconda casa, pertanto, verrà applicata la seguente tassazione IMU in base alla grandezza e ai CV fiscali, da pagare insieme alla tassa di possesso;
 - pagheranno la Tassa rifiuti in base ai posti viaggio;
 - verseranno 298,50 euro per l'occupazione di suolo pubblico;
 - saranno sottoposti alla revisione annuale come prevista per i mezzi pesanti;
 - sosta consentita non oltre 120 ore nelle aree attrezzate, quindi, obbligo a fruire di un campeggio.

Notizie che potevano essere una bufala visto che:

- Non possono superare quanto prevede il Codice della Strada riguardo alle revisioni;
- l'importo della tassa di possesso la possono regolamentare solo per i veicoli dei sardi e non per tutti gli altri veicoli (italiani e stranieri);
- la tassa sui rifiuti sarebbe discriminante rispetto ai turisti che arrivano con altri veicoli;
- il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico non può essere applicato per la sosta prevista dal Codice della Strada.

Visti però i precedenti storici che abbiamo dovuto affrontare (superbollo per le autocaravan eccetera), ci è sembrato importante acquisire, quanto meno, detta Legge Regionale per analizzarne i contenuti.

- nell'articolo <https://www.unionesarda.it/economia/il-consiglio-regionale-approva-la-legge-sui-camper-sosta-fino-a-120-ore-lm7rah40> leggiamo in fondo i commenti degli *anticamperisti*, cioè di chi vuol tutelare un proprio interesse privato, tipo quelli che abbiamo incontrato per anni nelle categorie gestori di campeggi, albergatori e affittuari stagionali;
- iniziamo a inviare comunicati chiedendo agli associati di inviarci ogni notizia utile per comprendere ogni aspetto e intervenire come sempre analizzando gli atti.



REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cagliari, martedì 12 aprile 2022

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione - Viale Trento 69 09123 CAGLIARI
Tel. 070 6061 - Sito internet: <http://buras.regione.sardegna.it/> - e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it

SOMMARIO

Indice.....2

PARTE PRIMA

Leggi regionali.....3
Regolamenti e decreti.....12

Indice

Parte prima

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 5

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione. pag. 3

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 6

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale.....pag. 4

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici.....pag. 7

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 8

Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)..... pag. 10

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 9

Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009..... pag. 11

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione

n. 25 del 11 aprile 2022

Elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna - Anno 2022 - Fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali..... pag. 12

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Area di sosta temporanea a fini turistici)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è così sostituito: "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici";

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è così sostituito:

"2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area.";

e) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;

b) erogatore di acqua potabile;

c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;

d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) impianto di videosorveglianza;

f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;

g) adeguato sistema di illuminazione;

h) sistema antincendio;

i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;

j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.";

f) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

"3 ter. L'Agenzia regionale "Forestatas" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3.".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"Art. 21.1 (Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.

2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.

3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.

4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.

5. Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale i soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le partenze ai comuni competenti per territorio."

Art. 3

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione dei criteri per la realizzazione delle aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 21.1 della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 21.2 (Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

Art. 4

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di concessione di contributi per la realizzazione delle aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 21.2 della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 21.3 (Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la

realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;

b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;

b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;

c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;

e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;

f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;

g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;

h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;

i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;

j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata in favore dei comuni la spesa di euro

1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 2
2022 euro 1.500.000
2023 euro 1.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)
2022 euro 1.500.000
2023 euro 1.500.000

3. A decorrere dall'anno 2024 all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 2.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 2022

Solinas

Lettera inviata via PEC ai 377 sindaci della Sardegna

Firenze, 18 aprile 2022

invio tramite Posta Elettronica Certificata

Oggetto

Finanziamento pubblico delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici per lo sviluppo del turismo itinerante.

Riferimento

Legge Regionale 11 aprile 2022 n. 7,

BURAS 17 aprile 2022 n. 17 da pagina 7 a pagina 10,

<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/Legge%20Regionale%2017%20BURAS%2017%2004%202022.pdf>.

Pregiatissimo Sindaco, le invio la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per informarla della pubblicazione della Legge Regionale in riferimento che attiva il finanziamento pubblico delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici per lo sviluppo del turismo itinerante.

Con l'occasione le ricordiamo che, aprendo <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20fai%20ripartire%20il%20turismo.pdf> troverà una relazione sul come sviluppare il **TURISMO INTEGRATO** durante tutto l'anno, per fruire agevolmente del territorio, per ridurre l'inquinamento atmosferico nonché per diminuire gli incidenti stradali.

Per quanto sopra, le confermiamo la nostra disponibilità a partecipare in videoconferenza a tavoli tecnici per contribuire in modo fattivo a porre le basi per lo sviluppo del Turismo Integrato e alla diffusione gratuita di itinerari a tema sul territorio.

Quale primo contributo tecnico-giuridico, per evitare erronee interpretazioni delle normative, ricordiamo quanto segue:

1. I proprietari o gestori di campeggi e/o aree attrezzate sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan e il rifornimento idrico anche a quelle in transito;
2. Le aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati possono essere utilmente inseriti nel Piano di Protezione Civile in quanto utili in caso di emergenze ai residenti nonché ai veicoli della Protezione Civile;
3. Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aprendo <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>, facsimili di provvedimenti pubblicati anche recentemente dalla rivista POL MAGAZINE 6/2022, articolo consultabile aprendo <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>
4. L'allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio (nota in calce). Nella denegata ipotesi che un Comune adotti provvedimenti che, direttamente o indirettamente, abbiano per effetto quello di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) per le autocaravan, questa Associazione Nazionale, suo malgrado, sarà costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria con aggravio di oneri, altrimenti evitabili, per l'associazione, per la stessa P.A. e i suoi cittadini nonché per la macchina della Giustizia.

Rimanendo a disposizione per ogni necessità, augurissimi di salute e lavoro.

Isabella Cocolo, Presidente della Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è:

- riconosciuta come portatrice di interesse collettivo, come confermato da plurime sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali;
- riconosciuta in numerose direttive adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra queste, le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice della Strada in materia di circolazione delle autocaravan;
- promotrice della formulazione dell'articolo 11/e della relazione Luis Queirò (Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile) approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo;
- interessata allo sviluppo socioeconomico della Sardegna, in particolare per tutti i 365 giorni dell'anno grazie al Turismo Integrato;
- autrice del "RAPPORTO PER SVILUPPARE IL TURISMO, fruire agevolmente del territorio, ridurre l'inquinamento atmosferico, diminuire gli incidenti stradali" consultabile all'indirizzo web <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20fai%20ripartire%20il%20turismo.pdf>.

NOTA: Estratti da alcune sentenze dei TAR

- T.R.G.A. Trento, sentenza n. 179/2020: "(...) la realizzazione di un'area attrezzata destinata a parcheggio a pagamento per le autocaravan predetta dimostra senz'altro l'attenzione rivolta ai camperisti. Tuttavia - come correttamente osservato dalla ricorrente nella memoria di replica - la presenza di tale area attrezzata non giustifica, di per sé, la limitazione temporale della sosta delle autocaravan, perché i camperisti non sono obbligati a utilizzare l'area attrezzata se intendono soltanto sostare nella zona del Passo Lavazè come i conducenti degli altri autoveicoli".
- T.A.R. Liguria, sentenza n. 111/2021: "Con l'ultimo motivo viene dedotto l'eccesso di potere per sviamento che sarebbe rinvenibile nell'ordinanza impugnata, posto che il sindaco di Levanto avrebbe utilizzato lo strumento dell'ordinanza per imporre agli autocaravan di sostare unicamente nella zona attrezzata approntata nella località Moltedi del comune. La tesi esposta richiama atti amministrativi dell'amministrazione centrale interessata (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che avevano sottolineato il motivato dissenso ministeriale in ordine agli atti comunali che tendevano appunto a relegare gli autocaravan nelle zone attrezzate previste, precludendo loro la sosta negli altri spazi del territorio comunale. Muovendo dalla ricordata distinzione tra sosta e campeggio di un autocaravan si deve convenire anche con il motivo in rassegna, apparendo che il sindaco ha utilizzato lo strumento giuridico contestato per ovviare alle probabili violazioni che taluni camperisti avranno commesso al divieto di scarico nel terreno delle acque e bianche e nere prodotte dagli automezzi. Trattandosi ovviamente di una violazione sanzionata dalla legge la p.a. avrebbe dovuto perseguire fattivamente tali illeciti, ovvero rendere più numerosi i luoghi in cui è possibile sversare correttamente i liquidi prodotti dalla parte abitativa dei mezzi".
- T.R.G.A. Trento, sentenza n. 52/2022: "Né vale a giustificare la disparità di trattamento delle auto-caravan, derivante dall'impugnata ordinanza, la circostanza che il Comune di Rabbi abbia reso disponibile un'apposita area attrezzata per le autocaravan. Difatti la realizzazione di tale area attrezzata dimostra senz'altro l'attenzione rivolta ai camperisti; tuttavia la presenza di tale area attrezzata non giustifica, di per sé, la limitazione temporale della sosta delle autocaravan, perché i camperisti non sono obbligati a utilizzare l'area attrezzata se intendono semplicemente sostare nel territorio comunale in orario notturno, al pari dei conducenti degli altri autoveicoli".

CONTATTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
www.coordinamentocamperisti.it
 50125 FIRENZE via di San Niccolò' 21
 055 2469343 - 328 8169174

È OPPORTUNO RICORDARE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (opera dal 1985 con una rappresentatività e titolarità dell'interesse collettivo confermate dalle sentenze dei TAR), allorquando riceve segnalazione di una discriminazione e/o di limitazioni alla circolazione e sosta unicamente per le autocaravan, attiva le seguenti azioni:

1. tempestiva richiesta al Comune e/o l'Ente che ha emanato l'ordinanza e/o il provvedimento degli atti e documenti che ne fanno parte. Si tratta di legittime richieste, aspettandoci sempre, da chi è stato eletto e/o è pagato dai cittadini per ben amministrare il territorio, rapidità e completezza nell'invio di quanto richiesto perché consente una rapida analisi utile a entrambi;
2. informiamo la Pubblica Amministrazione della disponibilità gratuita a partecipare in videoconferenza a tavoli tecnici per contribuire in modo fattivo a porre le basi per lo sviluppo del Turismo Integrato;
3. predisposizione e diffusione della comunicazione ai camperisti della limitazione alla circolazione e sosta per le autocaravan, chiedendo la loro collaborazione per acquisire informazioni, effettuare sopralluoghi, rilanciare la comunicazione ai camperisti e agli organi di informazione;
4. aggiornamento continuo della comunicazione, inoltrandola sia ai camperisti, al Sindaco, Giunta e consiglieri comunali nonché agli attivisti e ai giornalisti che ci scrivono di essere interessati;
5. analisi della documentazione trasmessa e, nel caso i nostri consulenti giuridici rilevino delle illegittimità, invio da parte di un nostro legale della richiesta di revoca nella visione di autotutela d'ufficio, illustrando le illegittimità;
6. il mancato accoglimento di detta richiesta attiva da parte del legale intervenenti, a seconda del caso di specie, a livello amministrativo, civile e penale;
7. i Club e le Associazioni esistenti in Italia nella filiera del turismo curano il settore ricreativo mentre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tutela i diritti alla libera circolazione e sosta per le autocaravan;
8. alcuni camperisti e/o club giustificano l'esistenza di discriminazioni e/o di limitazioni alla circolazione e sosta unicamente per le autocaravan nel loro Comune, dimenticando che quando li trovano in un altro Comune chiedono all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di intervenire;
9. il rispetto della legge non deve trovare eccezioni perché in Italia ci sono ben 7.904 comuni e seguirli tutti sarebbe praticamente impossibile, ecco perché esiste il Codice della Strada che vige su tutto il territorio nazionale;
10. chi viola il Codice della strada e il Regolamento comunale perché utilizza un parcheggio come un campeggio, occupando lo spazio esterno al veicolo, oppure scaricando le acque reflue a terra, è diritto-dovere del Sindaco far intervenire tempestivamente la Polizia Municipale per sanzionare violazioni al Codice Penale, Codice della Strada e al Regolamento comunale;
11. riguardo alla circolazione e sosta con le autocaravan, il tutto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'articolo 185 del Codice della Strada sia che siamo italiani, stranieri, nomadi; occorre ricordare che questi ultimi sono soggetti come tutti. Cosa diversa sono le aree di accoglienza per i nomadi dove il sindaco ha il diritto-dovere di far intervenire, al fine di tutelare la salute qualora insorgano motivi d'igiene (rifiuti abbandonati, degrado, eccetera) e di sicurezza (cavi elettrici non autorizzati, costruzioni abusive, eccetera).